

# VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga


(Ai sensi dell'art 22 del D.L 18/2020)

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2020 tra le parti:

- La HAPPY CASA STORE Srl rappresentata dal Direttore Risorse Umane dott. Fernando RIZZO
- le OO.SS. di categoria rappresentate dalle Segreterie Nazionali:
- FILCAMS CGIL rappresentata dalla Segretaria Barbara NEGLIA
- FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Antonio ARCADIO

Premesso

- a) che Happy Casa Store Srl (d'ora innanzi la Società) con sede legale in MARTINA FRANCA (TA) Via G. Cassano Z.I. Km 2,200 partita IVA 02708430737 operante nel settore della vendita al dettaglio di articoli per la casa, decorazioni natalizie, giocattoli, arredo giardino, piccoli elettrodomestici, detergenza ed oggettistica con un organico complessivo di n°1.110 unità lavorative, di cui 1 dirigente, alle quali applica il CCNL Terziario/Confcommercio, ha comunicato in data 23 marzo 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, in favore di tutti i lavoratori dipendenti;
  - b) che la Società ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 e degli effetti prodotti sull'azienda, la quale, in considerazione della chiusura di tutti i suoi 95 punti vendita presenti sul territorio nazionale a decorrere dal 12 marzo 2020, ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione della stessa;
  - c) che la Società ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitata ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);
  - d) che la Società ha già sottoscritto in data 24 marzo 2020 Verbale di Accordo ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 e dell'accordo del 6 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna, OO.SS. e Datoriali ai fini della concessione della Cassa Integrazione in Deroga per i propri dipendenti operanti presso le filiali della suddetta Regione pari a 65 unità di cui 23 part time, come evidenziati nell'allegato 2, a copertura del periodo compreso tra il 12 marzo 2020 ed il 22 marzo 2020;
  - e) che tutti i lavoratori coinvolti, ad eccezione di 55, erano in forza alla data del 23 febbraio 2020 (come dettagliati nell'allegato 2);
  - f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- tutto ciò premesso
- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
  - 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
  - 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio



indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla CIGD di cui agli accordi stipulati nelle regioni presso le quali la Società opera ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020, come elencati nell'allegato 1 (elenco delle unità produttive presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto);

- 4) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore così come quanti sospesi a zero ore;
- 5) le Organizzazioni Sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della CIGD e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro formuli istanza alle Regioni sopra citate per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- 6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal **12 marzo 2020 al 17 maggio 2020**, fatte salve eventuali riprese lavorative, anche parziali e/o interruzioni delle sospensioni su base settimanale. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda, o dall'Associazione datoriale alle quale l'Azienda ha conferito mandato, in via preventiva alle OO.SS. che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.
- 7) Per i dipendenti operanti presso le unità produttive dell'Emilia Romagna, verrà presentata richiesta di proroga a decorrere dal 23 marzo 2020 e per una durata massima di 11 settimane come previsto dal DL 18/2020, in aggiunta alle due settimane di cui al verbale citato al punto d) delle premesse.
- 8) Parimenti per i dipendenti operanti presso le filiali di Veneto e Lombardia, ai sensi di quanto previsto dal DL 18/2020, verrà presentata richiesta di CIG in deroga per una durata di 13 settimane.
- 9) La richiesta interesserà un numero massimo di 1,054 addetti (compresi i sopra citati 65 addetti operanti presso le filiali dell'Emilia Romagna), di cui 488 part-time (compresi i 23 operanti nelle filiali dell'Emilia Romagna), e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorative nell'arco del periodo di cui al punto precedente per un numero massimo di ore/settimana pari a 38.348 (trentottomilatrecentoquarantotto) comprese 2.294 ore/settimana relative ai dipendenti dell'Emilia Romagna;
- 10) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;
- 11) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 12) Le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo. La Società si rende disponibile a valutare l'accoglimento di

*Julino*

*Prof*

*[Signature]*


eventuali richieste di anticipo TFR che dovessero giungere dai lavoratori anche in assenza dei requisiti di Legge se non aderenti a fondi previdenziali.

- 13) La Società, al fine di stemperare la riduzione delle competenze retributive per il corrente mese di marzo, concederà a tutti i lavoratori interessati da sospensioni e/o riduzioni di orario, una settimana lavorativa di ferie e/o permessi retribuiti, attingendo alle rispettive spettanze maturate e non godute al 31 dicembre 2019, laddove esistenti;
- 14) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del DL 18/2020.
- 15) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19".
- 16) In considerazione della consistente presenza di lavoratori in Apprendistato, le parti concordano che durante la loro sospensione in CIG l'Azienda possa erogare la formazione prevista dai rispettivi progetti formativi, o almeno parte di essa, attraverso sistemi di e-learning (formazione a distanza).
- 17) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS., ove non siano presenti le RSA, attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi, anche in via telematica, a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale che deve intendersi a valenza nazionale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, conf

La Società



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL

